



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



REGIONE AUTONOMA  
Trentino-Alto Adige

TRENTINO

# LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

**Indicazioni operative alla luce della riforma della L.R. 9  
luglio 2008, n. 5 e del relativo regolamento di attuazione**

*Relatore: dott.ssa Vittorina Fellin*

**Trento, 11 maggio 2017**

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

**Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5** “La disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi”

*art. 34 lett a) tra i provvedimenti amministrativi elencava “una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 200 mila euro*

**Le modifiche introdotte con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 14** hanno previsto:

*all'art. 10 “provvedimenti sanzionatori” una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5.000 a carico degli amministratori e dei sindaci in solido tra loro”*

*all'art. 34 bis “fattispecie sanzionabili” un rimando al regolamento di attuazione per la definizione delle singole fattispecie*

**Modifica al Regolamento di attuazione della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 approvato con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 16 del 22.12.2016**

*art. 16 fattispecie sanzionabili (punti 1,2,3,4,5)*

**Legge 24 novembre 1982, n. 689 e s.m. “Modifiche al sistema penale”**

*(art. 16 del Regolamento attuazione L.R. 9 luglio 2008, n. 5)*

## **1. Da euro 2.000 a 5000**

**obblighi art. 29, comma 4** (l'ente cooperativo non mette a disposizione del revisore i propri documenti e gli comunica ogni altra informazione necessaria per l'esecuzione della revisione **entro i termini contenuti dalla diffida art. 29 comma 7**)  
*(in presenza di comportamenti ostativi)*

## **2. Da euro 200 a 1.200**

(in caso di omessa dichiarazione della perdita mutualità prevalente alla struttura amministrativa all'atto del deposito del bilancio d'esercizio presso il registro imprese)

## **3. Da euro 500 a 2.000**

(in caso di mancato adeguamento a prescrizione in sede di revisione entro i termini della diffida)

*(art. 16 del regolamento attuazione l.r. 9 luglio 2008, n. 5)*

## **4. Da euro 1.000 a 3.000**

(in caso di mancato adeguamento statutario, ove richiesto in sede di revisione o dalla struttura amministrativa)

## **5. Euro 1.000**

(all'Associazione di rappresentanza che non provveda alla revisione ordinaria senza giustificato motivo o preventiva autorizzazione da parte A.d.v – per ogni ente non revisionato)



# SOGGETTI INTERESSATI

## SOGGETTO ACCERTATORE

Il revisore incaricato di svolgere la revisione ordinaria o straordinaria o l'Autorità di vigilanza

*Art 25 L.r n.5/2008 e s.m. (Doveri e poteri)*

Il revisore, nell'esercizio delle proprie funzioni, si intende incaricato di pubblico servizio.

Nel provvedimento di conferimento incarico di revisione cooperativa verrà richiamata la titolarità allo stesso di accertate le violazioni

## TRASGRESSORE

Ente cooperativo/ legale rappresentante/obbligati in solido

# FASI DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA

- **ACCERTAMENTO della VIOLAZIONE**  
**DETERMINAZIONE della SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
**CONTESTAZIONE IMMEDIATA OVE POSSIBILE**  
(verbale di accertamento e contestazione)

Soggetto  
accertatore

trasmissione del verbale di accertamento e contestazione all'ADV per la **NOTIFICA** se non è stato possibile procedere alla contestazione immediata

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA entro 60 giorni**  
(effetto liberatorio per tutti gli obbligati)

# FASI DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA

**OPPURE**

IL **TRASGRESSORE** PRESENTA SCRITTI DIFENSIVI E/O FA RICHIESTA DI AUDIZIONE ALL'ADV (entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica)

**L'ADV**

**PUO' ACCOGLIERE  
L'ISTANZA DIFENSIVA**  
(archiviazione)

**L'ADV  
PUO' CONFERMARE LA  
VIOLAZIONE E LA  
RELATIVA SANZIONE  
CON INGIUNZIONE DI  
PAGAMENTO**

**IL TRASGRESSORE PROCEDE AL PAGAMENTO**  
(entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione stessa)




# FASI DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA


OPPURE

IL **TRASGRESSORE** PROMUOVE RICORSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE NEI CONFRONTI DELL'ADV (entro 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione)

GIUDICE DI PACE



IL GIUDICE DI PACE  
RESPINGE IL RICORSO E  
IL TRASGRESSORE  
PROCEDE AL  
PAGAMENTO



IL GIUDICE DI PACE  
ACCOGLIE IL RICORSO E  
PROMUOVE  
L'ARCHIVIAZIONE

OPPURE

SE IL TRASGRESSORE NON HA OTTEMPERATO AL PAGAMENTO **L'ADV**  
PROCEDE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA



# IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE: ELEMENTI

## GENERALITA' SOGGETTO ACCERTATORE

Nome, cognome, ruolo

## ESTREMI DELL'INCARICO DI REVISIONE

Provvedimento di incarico

## GENERALITA' del TRASGRESSORE

Dati legale rappresentante/dati ente cooperativo

## LUOGO, DATA, FIRMA

## DETTAGLIO IRREGOLARITA' / 1 scheda x ogni violazione accertata

(descrizione, evidenze)

## DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE



## IL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE: ELEMENTI



**Deve essere compilato unicamente dal soggetto accertatore**

**Deve essere compilato in ogni sua parte e in caso di revisione deve essere allegato al verbale di revisione**

**Viene consegnato dal soggetto accertatore al legale rappresentante dell'EC (nel caso sia possibile la contestazione immediata) ed inviato all'ADV (per l'eventuale notifica)**

**Per ciascuna violazione accertata deve essere compilata la relativa SCHEDA IRREGOLARITA'**